



Azienda Socio Sanitaria Territoriale Nord Milano

Determinazione n. 16 del 02/08/2018

OGGETTO: Stipula di un “contratto ponte” con la ditta EUROCONTROLLI S.r.l., ai sensi dell’art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti antincendio del P.O. “Bassini” e strutture territoriali afferenti, nelle more dell’adesione al contratto Consip denominato “MIES 2” di prossima attivazione. **CIG Z1924899A5**

IL RESPONSABILE DELLA U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE

PREMESSO che:

- l’art. 1, commi 548 e 550, della Legge n. 208 del 28 dicembre 2015 (Legge di stabilità 2016) ha previsto che gli enti del Servizio Sanitario Nazionale *“sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all’art. 9, comma 3, del Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni dalla Legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza, ovvero della Consip SpA.*
I singoli contratti relativi alle categorie merceologiche individuate dal decreto di cui al comma 548, in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, non possono essere prorogati oltre la data di attivazione del contratto aggiudicato dalla centrale di committenza individuata. Le proroghe disposte in violazione della presente disposizione sono nulle e costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità civile.”;
- con DPCM pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 32 del 9 febbraio 2016, sono state previste le categorie di beni e servizi e le relative soglie oltre le quali gli Enti del SSN ricorrono a Consip SpA o agli altri Soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure di acquisto, tra cui rientrano i servizi di manutenzione immobili e impianti oltre la soglia di rilevanza comunitaria;
- con nota prot. n. 20518/2016, il Ministero dell’Economia e Finanze e il Ministero della Salute hanno fornito indicazioni per l’attuazione dell’art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 sull’acquisizione di beni e servizi del settore sanità prevedendo che, in assenza di iniziative attive, se il Soggetto aggregatore di



riferimento o Consip ha in programma un'iniziativa che tuttavia è in fase di avvio e comunque non ancora perfezionata, è possibile ricorrere alle fattispecie del "contratto ponte" ai sensi dell'art. 57, comma 2, lett. c) del D.Lgs. n. 163/06 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara), per lo stretto tempo necessario all'attivazione del contratto da parte del Soggetto aggregatore di riferimento o Consip, o alla proroga del contratto se prevista dal bando di gara iniziale;

ATTESO che, nelle more dell'attivazione della Convenzione CONSIP MIES 2 (che comprende anche il servizio di gestione e manutenzione degli impianti antincendio) e al fine di garantire la continuità del servizio, con determinazione dirigenziale n. 1 del 09.01.2018 è stata approvata la stipula di un "contratto ponte" con la Società EUROCONTROLLI s.r.l. - azienda che nell'ambito della Convenzione Consip MIES 1, in qualità di subappaltatore, espleta il servizio di manutenzione impianti antincendio dimostrando affidabilità e capacità nell'espletamento del servizio - ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di sei mesi e fino al 30 giugno 2018;

ATTESO che,

- con mail del 1.8.2018, agli atti, CONSIP ha comunicato la stipula del lotto 2 Lombardia (di interesse di questa Azienda) della convenzione CONSIP MIES 2, che sarà pertanto attivata a partire dal 3.9.2018 con conseguente avvio dei servizi entro il mese di dicembre 2018;
- nel corso del mese di marzo 2018 è stata attivata la convenzione ARCA "Servizio di manutenzione impianti ed apparecchiature antincendio – lotto 4" il cui aggiudicatario è CN Costruzioni Generali s.p.a.;
- come indicato dai funzionari di ARCA interpellati (cfr. mail del 30.05.2018), l'adesione a detta convenzione da parte di questa Azienda è subordinata a una preliminare contrattazione con l'impresa aggiudicataria per definire l'esatto importo contrattuale e, a questo scopo, è stata richiesta offerta alla Società CN Costruzioni, limitatamente alla manutenzione dei presidi e degli impianti antincendio del PO Bassini;
- con mail del 17.07.2018, la Società CN Costruzioni ha trasmesso la sua migliore offerta per il servizio in parola per un importo annuo a canone pari a € 60.990,46 oltre IVA ed extracanone, a richiesta, da contabilizzare sulla base di listini Camera di Commercio/DEI sottoposti al ribasso del 50%, per la durata quadriennale della convenzione;

DATO ALTRESI' ATTO che, a seguito di trattativa avviata con la Società EUROCONTROLLI s.r.l, attuale fornitore del servizio in parola presso il presidio ospedaliero, è stata acquisita con mail del 30.07.2018, la disponibilità della ditta medesima a svolgere il servizio manutentivo antincendio presso il P.O. Bassini e strutture territoriali afferenti, per un ulteriore semestre, dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018 a condizioni contrattuali migliorative rispetto alle attuali, ovvero per un importo del servizio a canone pari a € 30.070,80, al netto dello sconto offerto del 30,00%, oltre € 750,00 quali oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre a una quota presunta extra-canone per eventuali interventi straordinari da contabilizzare a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari DEI 2017 sottoposti al ribasso offerto del 50%, pari a € 4.000,00, IVA esclusa;



PRESO ALTRESI' ATTO che, con sentenza n. 1937 del 28 marzo 2018, il Consiglio di Stato Sez. V ha riconosciuto la possibilità di non aderire a convenzioni Consip se la stazione appaltante risparmia appaltando in autonomia, osservando infatti che *“permane la facoltà per le amministrazioni di attivare in concreto propri strumenti di negoziazione laddove tale opzione sia orientata a conseguire condizioni economiche più favorevoli rispetto a quelle fissate all'esito delle convenzioni-quadro. Il risparmio rispetto agli importi definiti dalla Consip è condizione sufficiente, nell'attuale ordinamento giuridico, per non acquisire il servizio, la fornitura o il lavoro, tramite una convenzione Consip”*

RITENUTO che il principio sopra enunciato possa essere ragionevolmente esteso, per analogia, anche ad altri soggetti aggregatori quali l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA);

CONSIDERATO che l'affidamento del servizio in parola alla società EUROCONTROLLI, oltre a risultare più vantaggioso sotto il profilo strettamente economico - seppure per un modesto margine - e oltre a garantire continuità e qualità nel servizio dal momento che la società ha maturato piena conoscenza ed esperienza dei luoghi, consente - essendo limitato a un solo semestre, a differenza della convenzione ARCA necessariamente vincolata a quattro anni - la possibilità della successiva adesione alla convenzione CONSIP MIES 2, che garantirebbe unicità - a livello aziendale - dei servizi manutentivi impiantistici;

CONSIDERATO inoltre che l'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento diretto dei servizi di importo inferiore a 40.000,00 euro;

RITENUTO opportuno, al fine di assicurare la continuità del servizio, stipulare un “contratto ponte” con la ditta EUROCONTROLLI S.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per un periodo di sei mesi, dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, fatta salva la facoltà di recesso da parte di questa ASST, senza addebito di ogni e qualsivoglia onere a carico della medesima e/o riconoscimento di alcun indennizzo a favore della Società contraente qualora si addivenisse, anteriormente alla scadenza, all'adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza;

VISTO lo schema di contratto allegato al presente provvedimento (all. 1) e ritenuto di doverlo approvare;

PRECISATO che il costo del contratto dal 1 luglio al 31 dicembre 2018 ammonta ad € 30.070,80 quale quota del servizio a canone, inclusi € 750,00 per oneri per la sicurezza, oltre a presunti € 4.000,00 per eventuali lavori extra-canone dovessero rendersi necessari, da contabilizzare a misura e sottoposti al ribasso del 50%, oltre I.V.A.;

ATTESO che la U.O.C. proponente ha acquisito dalla U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria, nonché la prenotazione a bilancio, inerente al presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;



SU PROPOSTA del Responsabile della U.O.C. Tecnico-patrimoniale, ing. Riccardo Lotti, il quale attesta la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento, come riportato nell'ultimo foglio;

- d e t e r m i n a -

per le motivazioni esposte in premessa:

1. di autorizzare - nelle more dell'adesione al contratto Consip denominato "MIES 2" - la stipula di un "contratto ponte" con la ditta EUROCONTROLLI S.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per il servizio di gestione e manutenzione degli impianti antincendio del presidio ospedaliero "Bassini" e strutture territoriali afferenti, per un periodo di sei mesi dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, per un importo contrattuale pari a € 30.070,80, inclusi € 750,00 quali oneri per la sicurezza, per le attività a canone oltre a presunti € 4.000,00 per eventuali attività/lavori extra-canone da contabilizzare a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari DEI 2018, sottoposti al ribasso del 50% offerto e oltre IVA;
2. di riservarsi di recedere dal contratto suindicato, senza riconoscimento di alcun onere o indennizzo, qualora, anteriormente alla scadenza, si addivenisse all'adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza;
3. di approvare lo schema di contratto allegato al presente provvedimento (all. 1);
4. di annotare il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 36.686,38 quale quota a canone, oltre a presunti € 4.880,00 per interventi extracanonone, ai conti di bilancio indicati nell'ultimo foglio della presente determinazione;
5. di dare mandato al Responsabile del Procedimento per tutti i necessari, successivi, incumbenti all'esecuzione del presente provvedimento;
6. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ai sensi dell'art. 17, comma 6, della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 33, e ss. mm.;
7. di trasmettere il presente provvedimento al Collegio Sindacale.

(atti n. 1404/2018)

La procedura della presente determinazione è stata definita ai sensi della deliberazione n. 494 del 03/09/2012.

IL RESPONSABILE DELLA
U.O.C. TECNICO-PATRIMONIALE
(Ing. Riccardo Lotti)



A - Epigrafe

REPERTORIO N° DEL
class. 1.6.04

CONTRATTO DI APPALTO PER L'ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ANTINCENDIO DEL P.O. "BASSINI" E STRUTTURE TERRITORIALI AFFERENTI DAL 1 LUGLIO 2018 AL 31 DICEMBRE 2018 (CIG n. Z1924899A5).

B - Le parti

ASST NORD MILANO con sede e domicilio fiscale in viale Matteotti n.83 - 20099 Sesto San Giovanni (MI) - Codice Fiscale e P.IVA 09320420962, rappresentata dall' Ing. Riccardo Lotti, nato a Milano il 10.4.1959, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse della sopra citata ASST, nella sua qualità di Responsabile della U.O.C. Tecnico-patrimoniale aziendale, per brevità in seguito denominata "Amministrazione",

E

Società EUROCONTROLLI S.r.l. P.IVA n. 02450140963, rappresentata dal sig. Sergio Bellardo nato il 11/09/1967 a Torino, con sede legale in Milano Via Larga, 8 e Sede operativa in Cinisello Balsamo (MI), via G. Matteotti, 66, di seguito denominata "Appaltatore".

C - Premesse

Premesso che

- con determinazione n. 1 del 9.1.2018, l'ASST NORD MILANO ha autorizzato - nelle more dell'adesione al contratto Consip denominato "MIES 2" - la stipula di un "contratto ponte" con la ditta EUROCONTROLLI S.r.l. ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per la manutenzione degli impianti antincendio del P.O. "Bassini" e strutture territoriali afferenti, per un periodo di sei mesi, dal 1 gennaio 2018 al 30 giugno 2018, per l'importo a canone pari a € 38.954,78 oltre € 750,00 quali oneri per la sicurezza e oltre I.V.A. e presunto extra-canone pari a € 4.000,00 oltre IVA, a seguito dello sconto offerto del 7,00% sia sulla quota del servizio a canone sia sulla quota presunta extra-canone da contabilizzare a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari DEI 2018;
- stante la ritardata attivazione della Convenzione Consip MIES2 (posticipata presumibilmente al secondo semestre 2018) e vista la conveniente offerta presentata (con mail del 30.7.2018) dalla Società EUROCONTROLLI s.r.l., con determinazione n. 16 del 2.8.2018, è stata autorizzata la stipula di un "contratto ponte" con la ditta medesima ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per la manutenzione degli impianti antincendio del P.O. "Bassini" e strutture territoriali afferenti, per un periodo di sei mesi, dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2018, per l'importo a canone - a seguito del ribasso offerto del 30% - pari a € 29.320,80 oltre € 750,00 quali oneri per la sicurezza e oltre I.V.A. e presunto extra-canone pari a € 4.000,00 oltre IVA, da contabilizzare a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari DEI sottoposti al ribasso offerto del 50,00%;

con il presente contratto, a valere ad ogni effetto di legge, si conviene e stipula quanto segue:

TITOLO 1 - DEFINIZIONE DEL CONTRATTO

Art. 1 - Oggetto e durata dell'appalto

L'Amministrazione affida in appalto alla Società EUROCONTROLLI S.r.l., che dichiara di assumerlo con organizzazione di mezzi necessari e gestione a proprio rischio, il servizio descritto in epigrafe, da eseguirsi sulla proprietà di cui alle premesse, per una durata di 6 mesi decorrente dal 1 luglio 2018. L'appalto dovrà essere espletato secondo le modalità meglio specificate negli articoli che seguono e nel disciplinare tecnico, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto, ed in

ottemperanza alle leggi e alle normative vigenti.

Art. 2 - Importo del contratto

L'importo complessivo del contratto ammonta complessivamente a € 30.070,80, di cui € 29.320,80 quale quota del servizio a canone ed € 750,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso. Una quota presunta extra-canone di € 4.000,00 da contabilizzare a misura sulla base dei prezzi unitari DEI 2018 sottoposti al ribasso offerto del 50%, potrà – se richiesto – essere utilizzata per interventi ordinari e/o straordinari non ricompresi nella quota a canone.

L'importo di contratto come sopra definito non vincola l'importo effettivo che risulterà dalla liquidazione finale a fronte dell'espletamento delle attività manutentive.

Art. 3 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 è soggetto ad IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni. Qualora i lavori in oggetto godessero di aliquote IVA agevolate l'Amministrazione comunicherà all'Appaltatore la misura di detta aliquota, al fine dell'emissione della fattura.

Art. 4 - Finanziamento dell'opera e relative disposizioni di attuazione

La spesa di cui al presente appalto sarà sostenuta con fondi aziendali.

Art. 5 - Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all'appaltatore

L'appaltatore elegge domicilio al seguente indirizzo: Via G. Matteotti, 66, 20092 Cinisello Balsamo (MI).

Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal responsabile unico del procedimento, presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 6 - Normativa di riferimento

Il presente contratto di appalto si intende stipulato ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, nonché con le modalità e i contenuti del disciplinare tecnico che l'Impresa ha sottoscritto in segno di piena accettazione.

Art. 7 - Modo di contabilizzare le prestazioni dell'appaltatore - pagamenti

Per le prestazioni e i servizi di gestione manutenzione a canone sarà corrisposto all'Appaltatore il canone mensile contrattualmente fissato, I.V.A. esclusa.

I pagamenti saranno effettuati a rate trimestrali posticipate, dietro presentazione di regolare fattura, corredata dai giustificativi comprovanti le manutenzioni periodiche effettuate, controfirmati dal Responsabile tecnico del Presidio.

I pagamenti relativi alle spese straordinarie extracanone, da contabilizzare a misura sulla base dell'elenco prezzi unitari DEI 2018 a cui verrà applicato lo sconto offerto del 50%, saranno corrisposti dietro presentazione di stati di avanzamento lavori trimestrali.

Non è ammessa la revisione dei prezzi tranne nei casi e nei modi previsti dalle leggi vigenti.

TITOLO 2 - ADEMPIMENTI DEL CONTRATTO

Art. 8 - Divieto di cessione del contratto

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

L'appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio le opere o i lavori compresi nel contratto.

Art. 9 – Subappalto

Il subappalto sarà regolamentato ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. n.50/2016.

Art. 10 - Lavoratori dipendenti e loro tutela

L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Art. 11 - Sicurezza e salute nel cantiere

L'Appaltatore depositerà prima della consegna dei lavori il documento recante la valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e ss.mm.ii. ed il documento recante le misure generali di tutela di cui all'art. 15 della stessa norma.

Il piano di cui sopra forma parte integrante del contratto di appalto.

Le gravi o ripetute violazioni del piano stesso da parte dell'appaltatore o del concessionario, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. L'Appaltatore esonera l'Amministrazione da ogni responsabilità per le conseguenze di eventuali sue infrazioni che fossero accertate durante l'esecuzione dei lavori relative alle leggi speciali sull'igiene, la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro.

L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'appaltatore. Nell'ipotesi di associazione temporanea di impresa o di consorzio, detto obbligo incombe all'impresa mandataria o designata quale capogruppo. Il direttore tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.

Art. 12 - Cauzione definitiva a garanzia del contratto

A garanzia degli oneri e del risarcimento dei danni, per il mancato od inesatto adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia fidejussoria mediante polizza assicurativa n., rilasciata da, per l'importo di €

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui sopra prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore.

Art. 13 - Polizza di assicurazione durante i lavori

L'Appaltatore ha stipulato polizza di assicurazione n., rilasciata dalla Groupama Assicurazioni, con scadenza il, per la copertura assicurativa contro tutti i danni a persone o cose che dovessero essere provocati durante l'esecuzione del contratto.

L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia.

Art. 14 - Obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore, con riferimento al presente appalto identificato con il **CIG n. Z1924899A5**, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche. I medesimi obblighi sono posti a carico di subappaltatori e subcontraenti a qualsiasi titolo coinvolti nella fase esecutiva del contratto. L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla ASST NORD MILANO ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano, della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

TITOLO 3 - ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Art. 15 - Esecuzione del contratto

Per quanto concerne le modalità di esecuzione del contratto, le stesse dovranno riferirsi esclusivamente al contenuto del disciplinare tecnico che, con il presente atto, si ritiene integralmente accettato dall'Appaltatore e forma parte sostanziale del presente contratto.

TITOLO 4 - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 16 - Controversie

Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto saranno deferite al foro competente di

Milano.

Art. 17 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo e registrazione della copia del contratto .

Art. 18 - Controlli dell'Amministrazione

L'Amministrazione rende noto di aver nominato come proprio rappresentante, con le proprie funzioni e competenze, la seguente persona, addetta al controllo dell'esecuzione del contratto: il **Responsabile del procedimento ing. Riccardo Lotti**.

La corretta interpretazione delle clausole e degli atti contrattuali in genere sarà eseguita secondo i canoni ermeneutici dettati dall'art. 1362 c.c. e segg.; in caso di contrasto con le espressioni letterali, la stessa dovrà risultare da apposita relazione motivata del Responsabile del procedimento redatta seguendo le regole di correttezza e buona fede.

I controlli e le verifiche eseguite dall'Amministrazione nel corso dell'appalto non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

Qualora ricorrano gli estremi per la risoluzione del contratto per reati accertati a carico dell'Appaltatore, o per grave inadempimento, grave irregolarità o ritardo nella esecuzione del servizio o per inadempimento), l'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto secondo le relative indicazioni del caso.

Art. 20 - Recesso

L'Amministrazione ha la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto, ai sensi dell'art. 1373 c.c., in qualsiasi momento, senza alcun obbligo di motivazione e senza riconoscimento di alcun onere o indennizzo a favore dell'Appaltatore.

Resta inteso che il presente contratto potrà essere risolto anticipatamente senza addebito di ogni e qualsivoglia onere a carico della A.S.S.T medesima e/o riconoscimento di alcun indennizzo a favore della Società contraente qualora si addivenisse, anteriormente alla scadenza, all'adesione a convenzioni stipulate da centrali di committenza.

Il diritto di recedere dal contratto deve essere esercitato dall'Amministrazione dandone comunicazione per iscritto all'Appaltatore, a mezzo di posta elettronica certificata, con un preavviso di 15 giorni.

Art. 21 - Richiamo per quanto non previsto

Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si rinvia alle norme vigenti in materia di lavori, forniture e servizi e alle altre disposizioni di legge in vigore, e particolarmente al D.Lgs. 50/2016, le cui disposizioni prevalgono sulle eventuali clausole difformi del Contratto o del disciplinare tecnico.

Art. 22 - Allegati

Fanno parte del presente contratto e s'intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

- 1) Disciplinare tecnico
- 2) DUVRI
- 3) Patto di integrità in materia di contratti pubblici regionali.

Il presente contratto è sottoscritto digitalmente in forma di scrittura privata e in competente bollo apposto secondo le modalità per legge previste.

Letto, confermato e firmato

L'Appaltatore

L'Amministrazione

Determinazione n. del , avente all'oggetto:
"Stipula di un "contratto ponte" con la ditta EUROCONTROLLI S.r.l., ai sensi dell'art. 63, comma 2, lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, per lo svolgimento del servizio di gestione e manutenzione degli impianti antincendio del P.O. "Bassini" e strutture territoriali afferenti, nelle more dell'adesione al contratto Consip denominato "MIES 2" di prossima attivazione. CIG Z1924899A5"

Il sottoscritto Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale:

ATTESTA

la legittimità e regolarità tecnico/amministrativa del presente provvedimento;

DICHIARA

- di avere acquisito dalla competente U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie l'attestazione della copertura finanziaria dei costi e/o degli introiti rivenienti dal presente provvedimento, i quali vengono annotati a bilancio come segue:

al conto economico 64.25.00004 (manutenzione ordinaria impianti e macchinari) dell'anno 2018 per € 41.566,38.=

Il Responsabile della U.O.C. Tecnico Patrimoniale
(Ing. Riccardo Lotti)



Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie conferma:

- la copertura economica del presente provvedimento e l'annotazione a bilancio sopra riportata
- che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio.

Il Responsabile della U.O.C. Bilancio e Risorse Finanziarie
(d.ssa Domenica Luppino)

